

Autorità Idrica Toscana

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 58 del 18/06/2026

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE. RINNOVO.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l’A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- “[...] all’autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)” (art.5);
- gli Organi dell’Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
 - l’Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore Generale;
 - il Revisore Unico dei Conti;

RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea n. 2/2024 del 01/03/2024 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell’Ente per la durata di cinque anni e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana resa ai sensi dell’art. 9, c. 1, della L.R. 69/2011 (prot. AIT n. 4093/2024);

PRESO ATTO CHE il suddetto incarico ha acquisito efficacia in data 2 aprile 2024 e andrà a scadenza il 1° aprile 2029;

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell’Autorità;

RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e dall’art. 15 dello Statuto dell’Ente;

Autorità Idrica Toscana

PREMESSO CHE l’Autorità Idrica Toscana ha istituito un proprio organismo di conciliazione per le controversie fra utenti e gestori dei servizi idrici toscani con deliberazione dell’Assemblea n. 19 del 21 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il “Regolamento sulla conciliazione nel servizio idrico integrato”;

PREMESSO CHE l’Organismo Conciliativo del Servizio Idrico Toscano è iscritto nell’elenco degli organismi ADR nei settori regolati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) istituito con deliberazione ARERA n.17 dicembre 2015, n. 620/2015/E/com;

RICORDATO CHE l’Autorità Idrica Toscana, con deliberazione n. 5 del 27 marzo 2023 ha provveduto a modificare il “Regolamento sulla conciliazione nel servizio idrico integrato” tenendo anche conto dei risultati del primo anno di attività dell’Organismo;

DATO ATTO CHE in conseguenza delle modifiche apportate è prevista la possibilità che il conciliatore possa adesso essere individuato fra i soggetti con adeguati requisiti di onorabilità, formazione generale e specialistica, competenza, indipendenza “mediante convenzione con organismi pubblici iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n.28/2010”,

CONSIDERATO CHE la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Firenze ha istituito un proprio organismo di mediazione per le controversie civili e commerciali, iscritto nel Registro Nazionale degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e del DM n.180/2010;

TENUTO CONTO CHE l’Autorità Idrica Toscana e la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Firenze, oltre alla contiguità territoriale, hanno un comune interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata allo scambio reciproco ed allo sviluppo di conoscenze e competenze in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nonché a divulgarne la conoscenza presso i soggetti potenzialmente interessati attraverso iniziative promozionali ed altri interventi mirati;

CONSIDERATO CHE la creazione di sinergie tra l’Autorità Idrica Toscana e la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Firenze costituisce concreta occasione di accrescimento professionale del personale coinvolto di entrambi gli Enti, nonché strumento divulgativo e di scambio di esperienze professionali acquisite nel settore della conciliazione e nell’ottica della maggiore diffusione, omogeneizzazione ed ottimizzazione degli strumenti operativi dedicati;

CONSIDERATO CHE la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Firenze ha individuato, attraverso apposita selezione, un elenco di soggetti i quali, possedendo adeguati requisiti, svolgono il ruolo di conciliatore del proprio organismo di mediazione per le controversie civili e commerciali;

TENUTO CONTO CHE l’Autorità Idrica Toscana ha interesse ad estendere il numero dei soggetti che svolgono il ruolo di conciliatore nelle pratiche sottoposte all’Organismo Conciliativo del Servizio Idrico Toscano, visto il continuo accrescimento del ricorso a tale strumento da parte degli utenti toscani dei servizi idrici;

Autorità Idrica Toscana

DATO ATTO che la cooperazione tra i due enti risulta finalizzata a garantire il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, coordinando i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune;

VISTO l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il quale recita: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

RITENUTO che l'accordo tra le amministrazioni interessate può considerarsi lo strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento per il soddisfacimento del pubblico interesse ed idoneo a comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;

RICORDATO inoltre quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";

RICHIAMATO il Parere in funzione consultiva di ANAC del 9 settembre 2025, n. 37 nel quale si ribadisce che, secondo i chiarimenti contenuti nella Relazione Illustrativa del nuovo Codice, la norma impone di perseguire, mediante l'Accordo tra soggetti pubblici, l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni e la necessità che l'accordo determini una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

VISTO il decreto n.86 del 1 giugno 2023 recante "ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE. APPROVAZIONE E STIPULA"

CONSIDERATO che è interesse di questa Autorità procedere al rinnovo dell'accordo vista la proficua collaborazione.

VISTA la proposta di Accordo elaborata dal Responsabile del Servizio Tutela del Consumatore di questa Autorità (prot. 788/2026) e condivisa con la Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi e risoluzione alternativa delle controversie della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Firenze, il cui testo è allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1);

Autorità Idrica Toscana

ACQUISITO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'Ente;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere al rinnovo dell'accordo mediante sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza dei Giudici 3, il cui testo è allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1).
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente.
4. Di trasmettere copia del presente decreto:
 - alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Firenze;
 - ai Dirigenti di Area;
 - al Responsabile del Servizio Gare, Contratti e Acquisti;
5. Di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Responsabile del procedimento di Pubblicazione per l'ostensione dello stesso:
 - a. all'Albo pretorio on line per la durata di 15 gg. consecutivi;
 - b. nonché, per le finalità di cui al d.lgs. 33/2013, nella sezione del sito web istituzionale "amministrazione trasparente" sotto-sezione "disposizioni generali" > "atti generali".

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Ibrica Toscana

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE. RINNOVO

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 18/06/2026 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE

Dott. Lorenzo Furia

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005